



Stagione Sportiva 2023/2024 Comunicato Ufficiale N. 504

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 19.01.2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie A2 Elite

GARA DEL 09/12/2023: ASD ITRIA F.C. - ASD CALCIO A 5 MANFREDONIA

Reclamo proposto da: ASD Calcio a 5 Manfredonia

Il Giudice Sportivo;

esaminato il reclamo proposto dalla Società ASD Calcio A 5 Manfredonia avverso l'esito della gara in oggetto rileva: con il reclamo in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara ex art.10, comma 6 del CGS, per aver schierato nella gara dicke trattasi il calciatore Araujo Daniel, nato il 12/09/1998, in posizione irregolare di tesseramento.

Nel merito la ricorrente sostiene che la società resistente avrebbe inserito in distinta il predetto calciatore, sig. Araujo Daniel, che tuttavia non avrebbe avuto titolo a prendere parte all'incontro in quanto tesserato dalla società convenuta in modo irregolare.

Tale convincimento discenderebbe dalla circostanza che - a detta della reclamante - il suddetto atleta sarebbe stato tesserato irregolarmente in quanto a loro dire il periodo di tesseramento attinente al giocatore in questione sarebbe da riferirsi al periodo di trasferimento definito dal C.U. n.234/A del 28/06/2023.

Considerato che, per verificare la posizione irregolare del predetto calciatore, lo scrivente con ordinanza del 28/12/2023 pubblicata sul C.U. N.390, sospendeva il procedimento ex art. 89, comma 1, lett. b), C.G.S., in attesa della decisione definitiva del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Tesseramenti, a cui rimetteva gli atti, in virtù della competenza funzionale in ordine alle controversie riguardanti i tesseramenti dei calciatori.

Rilevato che il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, con provvedimento n.17 del 16/01/2024 ha dichiarato la legittimità del tesseramento del calciatore Daniel Araujo per la società ASD Itria Football Club, a far data dal 7 dicembre 2023.

Sulla scorta di tale pronuncia, quindi, essendo stata definitivamente accertata la regolarità di tesseramento del calciatore Daniel Araujo per



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@figc.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



la società ASD Itria Football Club si rileva che lo stesso ha preso parte a pieno titolo all'incontro in questione disputatosi il 09/12/2023.

P.Q.M.

A definizione del ricorso sospeso a seguito dell'ordinanza di cui al C.U. N.390 del 28/12/2023 decide:

- a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro ASD ITRIA F.C. - ASD CALCIO A 5 MANFREDONIA 7 - 5
- b) la tassa di reclamo viene addebitata.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)**

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 19/01/2024.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Avv. Luca Bergamini